

Sicurezza impianti fotovoltaici: novità dal Ministero in tema di prevenzione incendi

Con settembre dal ministero arrivano nuovi requisiti antincendio per gli impianti fotovoltaici. Si segnala la linea guida del 1 settembre 2025, consultabile direttamente in rete. La nuova [linea guida](#) costituisce l'aggiornamento della guida tecnica emanata con [Nota n. 1324 del 7 febbraio 2012](#).

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al Dpr 151/2011, tuttavia risultavano necessarie delle linee guida da applicare alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in tutte le 80 attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ed elencate nell'allegato al Regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151/2011).

Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d'ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale e rurale, incluse le strutture accessorie come pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti. Le linee guida si applicano anche agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all'aperto su area esterna in prossimità di edifici – quali strutture accessorie – ed “interferenti” con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione.

L'installazione di impianti fotovoltaici all'interno o a servizio di attività esistenti soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi e la loro modifica sostanziale, costituiscono sempre modifica rilevante ai fini

della sicurezza antincendio ai sensi dell'allegato IV al Dm 7/08/2012.

Qualora la valutazione del rischio evidenzi un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, gli enti ed i privati responsabili, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la valutazione del progetto.

Negli altri casi (modifica con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria A; modifica senza aggravio per tutte le categorie) essi presentano al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Le procedure avviate alla data del 1° settembre 2025 possono attenersi alla disciplina precedente. Restano imprescindibili le risultanze della valutazione del rischio incendio.

Per tutti questi aspetti è necessario rivolgersi da un lato ai progettisti/installatori, dall'altro ai professionisti di prevenzione incendi.

(SN/am)